REGOLAMENTO (CEE) N. 2042/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che diminuisce i prezzi di base e di acquisto delle mele per la campagna 1993-94 in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992, del gennaio 1993 e del maggio 1993 e al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 [2], in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 [5], in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [6], ha istituto una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 e quelle applicabili prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli ai quali si applicano i coefficienti riduttori fissati dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [7], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [8], a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore interessato e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti; che i prezzi di base e di acquisto delle mele per la campagna 1993-94 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 del Consiglio [9], modificato dal regolamento (CEE) n. 1334/93 della Commissione [10];

considerando che il regolamento (CEE) n. 1352/93 del Consiglio ha fissato un prezzo di base e un prezzo di acquisto per il mese di giugno 1993 [11];

considerando che il regolamento (CEE) n. 1845/92 della Commissione [12], ha fissato il limite di intervento per le mele nella campagna 1992-93 a 242 000 t;

considerando che, a norma rispettivamente dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori [13], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 [14], se nel corso delle ultime tre campagne di commercializzazione la media delle misure d'intervento adottate per le mele riguarda quantitativi superiori al limite d'intervento stabilito per tale campagna, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto fissati per la successiva campagna di commercializzazione di tali prodotti sono diminuiti dell'1 % per ogni 85 100 t di mele eccedenti il quantitativo previsto;

considerando che, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, la media delle misure d'intervento adottate nella Comunità per la campagna 1992-93 ha riguardato 684 250 t di mele; che la Commissione ha quindi constatato un superamento di 442 250 t rispetto al limite d'intervento fissato per tale campagna;

considerando che da quanto precede risulta che i prezzi di base e di acquisto delle mele fissati per la campagna 1993-94 dal regolamento (CEE) n. 1289/93 devono essere diminuiti del 5 %, che questa riduzione va aggiunta a quella risultante dai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992, del gennaio 1993 e del maggio 1993;

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(5) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.
(7) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
(8) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
(9) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 3.
(10) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 120.
(11) GU n. L 133 del 2. 6. 1993, pag. 19.
(12) GU n. L 187 del 6. 7. 1992, pag. 37.
(13) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.
(14) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e d'acquisto delle mele per la campagna 1993-94 fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 sono diminuiti del 6,23 % e ammontano quindi agli importi indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

Campagna 1993-94

MELE
(escluse le mele da sidro)

Per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 maggio 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	24,62	12,54
Settembre	24,62	12,54
Ottobre	24,62	12,66
Novembre	25,33	13,09
Dicembre	27,72	14,20
Gennaio-maggio	30,12	15,30

Questi prezzi si riferiscono:

— alle mele della varietà Reine des reinettes e Verde Doncella della categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 65 mm,

— alle mele delle varietà Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Renetta grigia del Canada e Starking Delicious della categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm,

presentate in imballaggio.